

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante  
riordino delle funzioni e del  
finanziamento delle camere di  
commercio, industria, artigianato e  
agricoltura**

(Atto del Governo n. 327)

Settembre 2016  
n. 147



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto del Governo n. 327)». NL147, settembre 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 (Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23) .....	2
Articolo 2 (Disposizioni di attuazione) .....	15
Articolo 3 (Riduzione del numero delle CCIAA mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale).....	15
Articolo 4 (Disposizioni finali e transitorie) .....	18
Articolo 5 (Abrogazioni) .....	21
Articolo 6 (Clausola di invarianza finanziaria) .....	21



## PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è emanato in attuazione della legge delega n. 124 del 2015.

Secondo tale legge il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Si evidenzia che lo schema in esame è stato trasmesso senza i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

**La RT** contiene un'articolata premessa sui tratti salienti della riforma e sui relativi effetti, nella quale viene ricordato che la riforma mira ad una razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale, in tal modo confermando ed eventualmente rafforzando il cammino verso una riduzione del contributo obbligatorio annuale da parte delle imprese.

A tali esigenze la riforma risponde attraverso una sensibile riduzione del numero delle CCIAA e degli organismi ad esse collegati (Aziende speciali e unioni regionali), nonché la ridefinizione dei compiti e delle funzioni assegnati alle CCIAA, eliminando duplicazioni di funzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici, e razionalizzando la governance degli enti (con la riduzione dei componenti degli organi), prevedendo la gratuità degli incarichi degli organi diversi da quelli dei collegi dei revisori dei conti, e la determinazione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere.

In primo luogo la RT rappresenta che dal punto di vista della spesa annua l'intervento regolatorio non incide sul bilancio dello Stato, non determinando alcuna nuova spesa né minori entrate, né è destinato a copertura delle esigenze del bilancio dello Stato, su cui gli enti in questione peraltro non gravano. I risparmi per i bilanci degli enti del sistema camerale che ne derivano vanno a beneficio delle imprese attraverso il consolidamento delle conseguenti riduzioni del diritto annuale a loro carico transitoriamente già previsto, nelle more della realizzazione del processo di riforma, dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, rese sostenibili proprio dai suddetti risparmi.

In secondo luogo si deve evidenziare che il fabbisogno del sistema camerale delle funzioni amministrative ed economiche che la legge attribuisce alle CCIAA è definito tenendo conto dei costi standard determinati ai sensi del comma 2, dell'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, mentre il fabbisogno relativo allo svolgimento delle residue funzioni promozionali è valutato non tenendo conto dei costi storici, bensì dell'individuazione degli ambiti prioritari di intervento da parte del Ministero dello sviluppo economico in sede di valutazione annuale del fabbisogno. In tale modo le attività camerali saranno coordinate e concentrate, con una maggiore valenza dell'indirizzo centrale, su obiettivi strategici individuati a livello nazionale che evitano la dispersione di risorse per singoli limitati interventi esclusivamente locali.

La medesima norma di delega prevede che, comunque, dovrà essere assicurata la sostenibilità finanziaria del processo di riforma e il mantenimento dei livelli occupazionali.

La disciplina transitoria prevista consente di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, chiaramente affermata dai criteri di delega, con la citata esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale.

A tal fine, essendo già state attuate la riduzione del 35% e del 40% del diritto annuale, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016, è ora espressamente confermata quella del 50% prevista a decorrere dal 2017, mentre le eventuali ulteriori riduzioni, che restano comunque obiettivo fermo e fondamentale, sono affidate al mancato adeguamento all'inflazione di tale limite ed alla progressiva ed effettiva realizzazione dei risparmi di spesa derivanti dell'insieme delle misure di razionalizzazione previste che potranno a regime consentire l'eventuale ulteriore riduzione degli oneri per le imprese in termini compatibili con il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del sistema e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel breve e medio periodo.

La RT conclude la premessa affermando che non si soffermerà sulle norme di carattere meramente ordinamentale.

**Al riguardo**, si rinvia fundamentalmente alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 6.

### **Articolo 1**

***(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)***

Il comma 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 580 del 1993.

La lettera *a*) interviene sull'articolo 1 (natura e sede). La numerazione che segue è quella dell'articolo 1, come modificato.

Al comma 3 è modificato l'ambito di operatività delle CCIAA, che cessa di essere la provincia se non si raggiunge un numero minimo di 75.000 imprese e unità locali iscritte nel registro delle imprese della provincia stessa. In caso contrario si procederà all'accorpamento con una provincia limitrofa, fermo restando che ogni regione deve avere almeno una camera di commercio.

Viene poi soppresso il comma 4, che già poneva un vincolo relativo alla dimensione della realtà imprenditoriale governata dalla CCIAA. Tale limite era tuttavia più basso (40.000 imprese) e soprattutto riguardava soltanto l'eventuale costituzione di nuove CCIAA in seguito all'istituzione di nuove province.

Al comma 5 è aggiornato senza sostanziali variazioni la vigente disciplina della procedura per l'accorpamento di due o più CCIAA. Specifica inoltre che con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle CCIAA esistenti, fermo restando il numero massimo di 60 (stabilito dalla legge di delega n. 124 del 2015) e la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate.

Il nuovo comma 5-*bis* stabilisce che agli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle CCIAA o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché alle operazioni di accorpamento delle aziende speciali, si applica l'articolo 1, comma 737, della legge n. 147 del 2013 (applicazione nella misura fissa di 200 euro, se dovute, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale).

Il nuovo comma 5-*ter* prevede che con i decreti di revisione delle circoscrizioni delle CCIAA è altresì nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario *ad acta*, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario *ad acta* non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico.

Il nuovo comma 5-*quater* prevede l'interruzione delle eventuali procedure di rinnovo dei consigli delle CCIAA oggetto delle operazioni di accorpamento, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione dei suddetti decreti. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova CCIAA.

**La RT** afferma che la riduzione delle CCIAA con conseguente riduzione dei loro organi e riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento per sedi e per il personale, ottenuta quest'ultima a seguito del processo di razionalizzazione, è la principale misura di contenimento della spesa recata dall'intervento.

Nello stesso articolo novellato si assicura la neutralità fiscale a tutti i processi di accorpamenti e di modifiche delle circoscrizioni territoriali nonché alle operazioni di accorpamento delle aziende speciali. Tale disposizione, mutuata da una disposizione già in vigore per le fusioni di associazioni politiche e di categoria, non comporta minori entrate in quanto riferita ad entrate solo potenziali, non previste in bilancio, e che peraltro non si sarebbero comunque realizzate in assenza del processo di accorpamento attivato dalla riforma.

**Al riguardo**, si rinvia all'articolo 6 per le osservazioni di carattere più generale. In questa sede si conviene con le affermazioni recate dalla RT in ordine alla sostanziale neutralità fiscale dei processi di accorpamenti delle CCIAA e delle aziende speciali, nonché di modifica delle circoscrizioni territoriali.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 2 (compiti e funzioni). La numerazione che segue è quella dell'articolo 2, come modificato.

Il comma 1 è abrogato. Esso indicava gli scopi generali dell'attività delle CCIAA.

Il comma 2 che stabilisce le funzioni delle CCIAA è modificato nel modo seguente:

- a) è aggiunta la funzione di pubblicità legale generale e di settore;
- b) è aggiunta la funzione di formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
- c) è riformulata la funzione di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, ad essa sono aggiunte le funzioni di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, mentre è confermata quella di rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
- d) è riformulata la funzione di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori in cui si aggiungono oltre alla già prevista attività d'informazione economica quella di assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;
- d-bis) è aggiunta la funzione di valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
- e) è mantenuta quella di orientamento al lavoro e alle professioni attraverso in particolare:
  - 1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  - 2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  - 3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
  - 4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di *placement* svolti dalle Università;
- f) è aggiunta la funzione di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato, sopprimendo quella di promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- g) è soppressa la funzione di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori e utenti. Viene invece prevista un'attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati, in particolare negli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al *placement* e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), esclusivamente in cofinanziamento.

È inoltre soppresso il compito di raccolta degli usi e delle consuetudini.



Il comma 2-*bis* precisa che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere *a), b), c), d), e)*, numeri 2), 3), 4), *g)* non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.

Il previgente comma 3 è abrogato (disciplinava l'ipotesi di gestione in forma associata nelle ipotesi di CCIAA con meno di 40.000 imprese iscritte).

Il comma 4 estende alle CCIAA l'applicazione delle previsioni del decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, in rapporto appunto alla partecipazione delle CCIAA in dette società.

Il comma 5 ribadisce la vigente disposizione in materia di costituzione di aziende speciali da parte delle CCIAA, aggiungendo però il requisito della previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico.

Il vigente comma 6 (possibilità di partecipazione delle CCIAA ad accordi di programma) è abrogato.

**La RT** afferma che le disposizioni ridefiniscono meglio i perimetri delle diverse attività e sono individuati i criteri per lo svolgimento delle attività che le CCIAA possono svolgere in regime di concorrenza prevedendo che le medesime attività sono limitate solo a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, nel caso in cui possono essere svolte in regime di concorrenza, sono eliminate progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati, secondo le disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015.

Circoscrivendo le attività ed evitando duplicazioni con altre PP.AA. si contribuisce al contenimento della spesa degli enti.

La RT precisa poi che la tenuta e la gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 107 del 2015, avviene senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese. Si precisa altresì che tale disposizione non comporta minori entrate per l'erario, potendo ragionevolmente interpretarsi che tali iscrizioni siano già esenti dall'imposta di bollo per il richiamo contenuto nella norma vigente alle agevolazioni in materia previste per le PMI innovative, né problemi di mancata copertura finanziaria per le relative attività svolte da parte delle Camere, avendo le stesse in più occasioni espresso il loro interesse e la loro disponibilità a svolgere a titolo del tutto gratuito tale funzione di particolare importanza per l'integrazione fra mondo dell'istruzione e mondo delle imprese, utilizzando gli spazi di economia, razionalizzazione e sinergia connessi all'integrazione con le altre attività di iscrizione e tenuta dei registri camerali.

**Al riguardo**, andrebbe fornita conferma circa l'asserita inesistenza dell'obbligo di versare l'imposta di bollo per l'iscrizione al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Dal punto di vista degli eventuali maggiori oneri per le CCIAA correlati alla tenuta e gestione di tale registro, sembra irrilevante l'asserzione secondo la quale le stesse CCIAA abbiano espresso la loro disponibilità a svolgere a titolo gratuito tale funzione, atteso che ciò non implica affatto che tale attività non graverà

finanziariamente sulle CCIAA, in parte riducendo i risparmi attesi dalla complessiva razionalizzazione delle funzioni delle CCIAA medesime.

Inoltre non sono fornite informazioni specifiche circa le altre modifiche apportate alle funzioni che le Camere di commercio dovranno svolgere, soprattutto per quelle per le quali non possono essere richiesti oneri aggiuntivi al di fuori dei diritti di segreteria.

Si tratta in particolare della formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa e di punto unico di accesso telematico (lettera *b*)), rilevazione dei prezzi e tariffe (lettera *c*)), assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, assistenza per la preparazione ai mercati internazionali (lettera *d*)), certificazione delle competenze acquisite nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, servizi informativi per l'inserimento occupazionale, orientamento e servizi telematici a supporto delle università (lettera *e*) n. 2,3,4).

Peraltro, le CCIA non sono libere di innalzare i diritti di segreteria perché essi sono stabiliti con decreto ministeriale sulla base dei costi standard di gestione e fornitura dei servizi (vedi articolo 18, comma 3 come modificato dalla lettera *r*)).

La lettera *c*) interviene sull'articolo 3 (potestà statutaria e regolamentare) aggiungendo il comma 4-*bis* che disciplina la procedura di approvazione dei regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto.

**La RT** non considera la lettera.

**Al riguardo**, nulla da osservare, stante la natura meramente ordinamentale della norma.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 4-*bis* (Vigilanza amministrativo-contabile) aggiungendo dopo il comma 2 i seguenti commi.

Il comma 2-*bis* stabilisce che per le CCIAA, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle CCIAA, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, e fermo restando il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed inconfiribilità previsti dalla legge,

Il comma 2-*ter* prevede che con apposito decreto ministeriale sia istituito un Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale composto da cinque membri. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2-*quater* individua le funzioni del comitato.

Il comma 2-*quiquies* prevede che il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività camerale e provvede a trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere.

Il comma 2-*sexies* dispone che il Comitato individua le CCIAA che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità di cui all'articolo 18, comma 9.

**La RT**, dopo aver illustrato le disposizioni relative ai compensi dei componenti degli organi delle CCIAA, sottolinea il carattere innovativo del Comitato di esperti di elevata professionalità sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance, per la valutazione e misurazione annuale delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole CCIAA, nonché dell'efficacia delle azioni adottate dal sistema camerale e dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni. Si tratta comunque di una competenza che è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che può essere svolta con il supporto delle strutture ministeriali nell'ambito delle risorse già oggi disponibili e nel contesto delle attività già svolte ai fini della relazione annuale sul sistema camerale, avvalendosi della collaborazione normalmente garantita da Unioncamere anche in tale circostanza. In ogni caso, ai componenti del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

**Al riguardo**, sebbene la RT asserisca che le funzioni del nuovo Comitato possano rientrare nel contesto delle attività già svolte, in base alla legge di contabilità dovrebbe essere fornita indicazione puntuale delle risorse a ciò dedicate nonché ogni dato ed elemento idoneo a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La lettera *e*) reca una disposizione meramente procedurale in materia di scioglimento dei consigli camerali.

La lettera *f*) interviene sull'articolo 6 (Unioni regionali). La numerazione che segue è quella dell'articolo 6, come modificato.

Il comma 1 è modificato rendendo facoltativa l'associazione delle CCIAA in unioni regionali e condizionando tali unioni alla presenza nelle circoscrizioni regionali di almeno tre camere di commercio e all'adesione di tutte le camere presenti. Si precisa inoltre che, fermo quanto previsto dal comma 3-*bis* del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposto solo con il consenso unanime dei soggetti associati.

È aggiunto il comma 1-*bis* che consente la costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività.

Infine, è aggiunto il comma 1-*ter* il quale attribuisce le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali alla CCIAA del comune capoluogo di regione nel caso in cui non sia costituita l'Unione regionale ed in presenza di più camere. Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attribuiti alle Unioni regionali possono essere

svolti comunque in forma associata ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse.

**La RT** chiarisce che la norma, in ossequio allo specifico principio di delega, esclude che le Unioni regionali siano enti obbligatori.

La riduzione del numero delle unioni con conseguente riduzione della spesa è assicurata dalla previsione secondo cui le stesse possono essere costituite solo in regioni in cui sono presenti almeno tre CCIAA e nel solo caso in cui tutte le camere aderiscono alla medesima associazione. Il principio di delega prevede anche la definizione delle condizioni per le quali possono essere costituite unioni interregionali; in tal caso la scelta del legislatore delegato è stata quella di non formulare alcuna previsione espressa privilegiando di fatto l'opzione zero e cioè che le stesse non possano essere mai istituite.

In ogni caso lo svolgimento degli incarichi anche nelle Unioni avviene a titolo gratuito come previsto espressamente dal comma 2-*bis*) dell'articolo 4-*bis*) della legge n. 580, come modificata dal decreto legislativo in esame, e la riduzione complessiva degli incarichi deriva in primo luogo dalla drastica riduzione delle unioni che possono essere istituite.

**Al riguardo**, si concorda con la RT circa il carattere potenzialmente virtuoso della disposizione, che rientra pertanto nel complesso di quelle misure volte al contenimento dei costi e che pertanto, secondo l'impostazione seguita dalla riforma, sarebbero in grado di rendere sostenibile la riduzione del diritto annuale posto a carico delle imprese.

La lettera g) interviene sull'articolo 7 (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) modificando i commi 1 e 4.

Il comma 1 è modificato per inserire un richiamo ai limiti stabiliti dal recente decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015.

Il comma 4 è modificato per specificare che l'Unioncamere supporta il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle CCIAA, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza.

**La RT** afferma che si tratta di disposizioni recanti solo limitate modifiche ordinamentali prive di incidenza su aspetti di spesa. Precisa poi che il comma 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'attività ivi prevista verrà svolta nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si ribadisce che ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare, oltre alla valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, anche i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti, utilizzabili per le finalità indicate.

La lettera *h*) interviene sull'articolo 8 (registro delle imprese). La numerazione che segue è quella dell'articolo 8, come modificato.

Al comma 2 aggiunge alle competenze del MISE la vigilanza sulla tenuta del registro delle imprese.

Al comma 3 specifica che la vigilanza sulla conformità alla normativa della gestione del registro delle imprese possa essere svolta anche da più di un giudice e ne disciplina le modalità di nomina.

Il comma 4 puntualizza con maggior dovizia di particolari rispetto all'attuale disciplina l'*iter* per la nomina del conservatore chiamato a reggere gli uffici delle CCIAA della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese.

Il comma 6 riproduce in sostanza il vigente comma 6, mirando a garantire completezza ed organicità, pubblicità e tempestività dell'informazione relativa alle imprese iscritte su tutto il territorio nazionale.

Il comma 6-*bis* demanda ad apposito regolamento l'emanazione delle norme di attuazione del presente articolo.

Il comma 6-*ter* proroga la vigenza del DPR n. 581 del 1995 (Regolamento di attuazione in materia di istituzione del registro delle imprese) fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-*bis*.

**La RT** afferma che si tratta di disposizioni recanti solo limitate modifiche ordinamentali prive di incidenza su aspetti di spesa.

**Al riguardo**, nulla da osservare, nel presupposto che l'attività di vigilanza del MISE sulla tenuta del registro delle imprese sia esercitabile a valere sulle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Sul punto sarebbe auspicabile una conferma.

La lettera *i*) interviene sull'articolo 10 (Consiglio). La numerazione che segue è quella dell'articolo 10, come modificato.

Il comma 1 riduce a 16 i consiglieri delle CCIAA con meno di 80.000 imprese iscritte (finora sono 20 o 25) e a 22 quelli delle CCIAA con più di 80.000 imprese iscritte (finora sono 30).

Il comma 6 reca una modifica meramente ordinamentale relativa alla composizione del consiglio.

Il comma 7, rispetto all'attuale versione, pone un vincolo per il rinnovo della carica di consigliere, che può avvenire una sola volta.

**La RT** evidenzia che la riduzione dei consiglieri risulta particolarmente rilevante *in primis* per la riduzione del numero delle CCIAA da 105 a 60, con totale eliminazione dei relativi consigli e consiglieri, e che le esigenze di contenimento della spesa sono già garantite dalla totale gratuità di tale incarico. Nel pieno ed ulteriore rispetto del

criterio di delega a tal fine previsto sono state comunque ridefinite le fasce di imprese che devono essere prese a riferimento per individuare il numero dei consiglieri delle singole CCIAA passando dalle attuali tre fasce a due (il discrimine è di 80.000 imprese iscritte).

Si evidenzia che la previsione comporta una riduzione del numero dei componenti del Consiglio complessivamente da circa 3.000 a circa 1.600 tenendo anche conto che nel caso delle CCIAA accorpate il numero dei consiglieri è più che dimezzato.

**Al riguardo**, andrebbe chiarito se la riduzione da 3.000 a 1.600 del numero complessivo di consiglieri riguardi effettivamente il complesso delle operazioni progettate, ovvero sia la riduzione del numero delle CCIAA che la rimodulazione (sostanzialmente sempre in riduzione) del numero di consiglieri sulla base della numerosità della platea di imprese iscritte alla singola CCIAA. Comunque, alla luce della gratuità dell'incarico di consigliere, appare evidente che i risparmi attesi dovrebbero coincidere con l'ammontare dei trattamenti attualmente percepiti dai quasi 3.000 consiglieri camerali in carica.

La lettera *l*) interviene sull'articolo 11 (Funzioni del consiglio) con limitate modifiche di natura meramente procedurale. È inoltre abrogata la disposizione in base alla quale il Consiglio determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

**La RT** illustra le disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

La lettera *m*) interviene sull'articolo 12 (Costituzione del consiglio), apportando modifiche con rilievo meramente ordinamentale, attinendo ai criteri di ripartizione dei posti in consiglio fra le categorie produttive.

**La RT** afferma che la norma contiene solo modifiche ordinamentali prive di effetti di spesa e finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

La lettera *n*) interviene sull'articolo 14 (Giunta).

Il comma 1 di tale articolo è modificato prevedendo che il numero dei componenti di giunta sia di 5 o 7 con riferimento alle due fasce di imprese introdotte, mentre il numero delle attuali giunte nella loro misura massima, nel limite di un terzo dei componenti del consiglio, è pari a 11 componenti.

Al comma 2 è ridotto da 2 ad 1 le volte per le quali è possibile il rinnovo del mandato per i membri della giunta.

Le successive modifiche ai commi 4 e 5 attengono alle modalità di funzionamento della giunta.

**La RT** afferma che la previsione comporta una riduzione dei componenti di giunta da circa 1.000 a 300.

**Al riguardo**, si prende atto di quanto asserito dalla RT, evidenziando che comunque il risparmio conseguibile dovrebbe essere correlato alla gratuità degli incarichi ricoperti nelle CCIAA, per cui dovrebbe corrispondere all'ammontare dei trattamenti percepiti dai circa 1.000 componenti di giunta attualmente in carica.

La lettera *o*) interviene sull'articolo 15 (Riunioni e deliberazioni) con una mera modifica ordinamentale.

La lettera *p*) interviene sull'articolo 16 (Presidente), limitando anche in tal caso ad una sola la possibilità di rinnovo della carica.

La lettera *q*) interviene sull'articolo 17 (Collegio dei revisori dei conti), recando limitate modifiche ordinamentali.

**La RT** evidenzia il carattere meramente ordinamentale delle suddette modifiche.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

La lettera *r*) interviene sull'articolo 18 (Finanziamento delle camere di commercio). La numerazione che segue è quella dell'articolo 18, come modificato.

Al comma 1 sono eliminate fra le fonti di finanziamento delle CCIAA le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle CCIAA. Sono invece incluse fra le fonti di finanziamento, in sostituzione di "altre entrate e altri contributi", altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea e determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

Viene poi abrogato il vigente comma 2, che prevede che le CCIAA siano altresì destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate.

Il comma 3 modificato ribadisce che le i diritti di segreteria e di iscrizione e le tariffe sono stabiliti e modificati con decreto ministeriale, modificando però i relativi criteri di determinazione, ricondotti non più ai costi medi ma ai costi *standard* di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. La definizione dei costi standard era comunque già prevista dall'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 90/2014 che viene richiamato. Inoltre rimane fermo che l'importo del diritto annuale a decorrere dal 2017 è ridotto del 50 per cento rispetto a quello del 2014.

Al comma 4 sono riformulati altresì i criteri per la determinazione del diritto annuale per l'iscrizione al registro delle imprese o ai registri speciali. In particolare:

- alla lettera *a*) si specifica che l'individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle CCIAA è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni deve avvenire in base ai costi standard determinati ai sensi del dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014;

- è aggiunta la lettera *a-bis*) la quale prevede l'individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
- alla lettera *b*) si prevede che siano detratte dal fabbisogno di cui alla lettera *a*) le altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;
- alla lettera *c*) si aggiunge la previsione di diritti annuali per le unità locali dei soggetti iscritti al registro delle imprese e al REA.

Al comma 5 è eliminata la possibilità di stabilire gli importi del diritto annuale applicabili alle unità locali con lo stesso decreto con cui potrebbe essere modificato l'importo del diritto annuale per l'iscrizione al registro delle imprese.

Al comma 8 è aggiunto l'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 fra i riferimenti per la determinazione delle sanzioni in caso di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale.

Al comma 9 sostanzialmente si ribadisce l'attuale normativa relativa all'esistenza e alle finalità di una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio, aggiungendo però tra le finalità il riconoscimento di una premialità agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.

Viene infine abrogata la disposizione che consentiva, per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, alle CCIAA di aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento.

**La RT** asserisce che l'articolo è oggetto solo di modifiche ordinamentali prive di effetti di spesa e finanziari.

Con la modifica al comma 3 si recepisce il disposto del comma 2, dell'articolo 28, del decreto-legge n. 90 del 2014, che prevede la determinazione degli importi dei diritti di segreteria sulla base dei costi standard e non più sui costi medi.

Anche le modifiche apportate al comma 4 consentono che l'individuazione del fabbisogno del sistema camerale delle funzioni amministrative ed economiche che la legge attribuisce alle camere di commercio avvenga tenendo conto dei costi standard determinati ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, mentre il fabbisogno relativo allo svolgimento delle residue funzioni promozionali è valutato non tenendo conto dei costi storici, bensì dell'individuazione degli ambiti prioritari di intervento da parte del Ministero dello sviluppo economico in sede di valutazione annuale del fabbisogno, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle delle imprese le cui associazioni rappresentative sono consultate proprio ai fini della determinazione di tale fabbisogno.

Essendo stati introdotti quale criterio di individuazione del fabbisogno i costi *standard*, che già scontano criteri di efficienza, è stata naturalmente eliminata la previsione di detrazione dal fabbisogno di una quota destinata a correggere l'aumento tendenziale secondo criteri di efficienza del sistema camerale e sostituita con l'esplicitazione della detrazione dal medesimo fabbisogno delle altre entrate previste dall'articolo.



Si prevede, altresì, il totale allineamento delle disposizioni in materia di sanzioni relative al diritto annuale rispetto alle generali disposizioni vigenti in materia di omesso e tardivo pagamento di imposte e tributi, con evidenti vantaggi di chiarezza ed uniformità della disciplina per le imprese interessate e per le stesse CCIAA.

**Al riguardo**, si rileva che non si dispone di elementi per valutare l'effettivo impatto sulla determinazione dei fabbisogni delle CCIAA dell'adozione dei criteri dei costi *standard*, restando in sostanza rilevante il dato normativo della riduzione del diritto annuale secondo le percentuali indicate nell'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014.

Inoltre andrebbero fornite informazioni sui tempi di determinazione dei costi *standard*, senza i quali non sarà possibile adeguare le nuove tariffe alla luce delle mutate funzioni.

In relazione al comma 9, si rappresenta poi la possibilità che la destinazione di una quota del fondo perequativo alle CCIAA che abbiano raggiunto livelli di funzionalità eccellente appare inevitabilmente destinato ad incidere su quelle CCIAA che ricevono la quota perequativa in senso stretto e che pertanto è presumibile che siano caratterizzate da più difficili condizioni economico-finanziarie, in tal modo maggiormente a rischio di squilibri finanziari, con riflessi sul conto economico delle PP.AA..

Infine, si osserva che l'abrogazione della disposizione che consentiva, per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, alle CCIAA di aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento appare chiaramente onerosa, a meno di ipotizzare la cessazione di tale attività di cofinanziamento oppure un incremento di efficienza delle CCIAA particolarmente elevato, atteso che dovrebbe corrispondere ad importi fino al 20% del gettito del diritto annuale (che fra l'altro rappresenta la maggiore entrata delle CCIAA). La questione merita un chiarimento.

La lettera *s*) interviene sull'articolo 19 (Personale delle CCIAA), modificando al comma 1 il riferimento normativo applicabile al personale delle CCIAA che diventa il decreto legislativo n. 165 del 2001, in luogo delle disposizioni previste dalla legge n. 421 del 1992 e dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

**La RT** afferma che l'articolo contiene solo modifiche ai riferimenti normativi prive di effetti di spesa e finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

La lettera *t*) interviene sull'articolo 20 (Segretario generale). Mentre al comma 1 si prevede una modifica di mera forma, al comma 2 viene disciplinata la procedura di conferimento dell'incarico di

segretario generale mentre si delimita la competenza del Ministro dello sviluppo economico alla determinazione di parametri anziché criteri e lo si obbliga ad acquisire il parere di Unioncamere.

Il comma 3 conferma la nomina del segretario generale da parte del Ministro su designazione della Giunta, aggiungendo poi che il relativo contratto individuale è sottoscritto dal Presidente della CCIAA ed in esso il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 4 non innova sostanzialmente la vigente normativa sulla tenuta e i requisiti per l'accesso all'elenco a cui si attinge per la nomina dei segretari generali.

**La RT** chiarisce che la disciplina in esame è coerente con quella vigente per gli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, salve le specifiche peculiarità della figura del segretario generale.

Il trattamento economico dei segretari generali, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, è definito nell'ambito delle fasce economiche e criteri di applicazione individuati con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, in conformità con le disposizioni di cui al CCNL applicabile ai dirigenti delle CCIAA.

Anche in questo caso si prefigurano quindi risparmi di spesa per gli enti camerali che vanno ad aggiungersi a quelli derivanti dalla riduzione del numero complessivo dei segretari generali per effetto della riduzione del numero delle Camere.

**Al riguardo**, andrebbe chiarito in quali termini la modalità di determinazione del trattamento economico dei segretari generali possa effettivamente determinare risparmi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla riduzione del loro numero complessivo, atteso che la disciplina non sembra prevedere sostanziali innovazioni rispetto alla situazione vigente.

La lettera *u*) abroga l'articolo 21 (Disposizioni in materia di responsabilità), che prevede che per gli amministratori e per i dipendenti delle CCIAA e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

**La RT** ribadisce che l'abrogazione in esame uniforma totalmente la disciplina con quella già vigente a carattere generale e risulta pertanto priva di effetti di spesa e finanziari.

**Al riguardo**, poiché la norma in esame non faceva altro che rinviare alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato non si comprende l'affermazione della RT per cui dalla sua abrogazione deriverebbe l'uniformazione con la disciplina generale già vigente.

La lettera *v*) interviene sull'articolo 22 (Uso della denominazione "Camera di commercio"), sostituendone il comma 2 nel senso di ridurre leggermente l'importo delle sanzioni per l'uso illegittimo

della denominazione "CCIAA" ed estendendo tale illegittimità alle ipotesi di utilizzo di denominazioni ed espressioni che richiamino in modo equivoco od ingannevole i registri, albi ed elenchi delle CCIAA.

La lettera *z*) abroga l'articolo 23 (Riordinamento di uffici), che reca il rinvio ad uno o più regolamenti per il riordino, a fini di coordinamento e non sovrapposizione di compiti, di quegli uffici (uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uffici metrici provinciali, stazioni sperimentali per l'industria, ICE) che svolgono attività in parte sovrapponibili con quelle delle CCIAA.

La lettera *aa*) abroga l'articolo 24 (Disposizioni finali e transitorie).

**La RT**, in relazione alle lettere *v*), *z*) e *aa*), afferma che esse recano soltanto abrogazioni e modifiche ordinamentali prive di effetti di spesa e finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 2** ***(Disposizioni di attuazione)***

L'articolo prevede che il decreto di cui all'articolo *4-bis*, comma *2-bis*, della legge n. 580 del 1993, come modificata dal presente decreto (fissazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle CCIAA, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**La RT** illustra una disposizione che non sembra quella recata dal presente articolo.

**Al riguardo**, non si hanno comunque rilievi da formulare in relazione all'articolo.

## **Articolo 3** ***(Riduzione del numero delle CCIAA mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale)***

Il comma 1 stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle CCIAA entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) accorpamento delle CCIAA nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre CCIAA presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali CCIAA nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;

b) salvaguardia della presenza di almeno una CCIAA in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

c) possibilità di mantenere una CCIAA in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

d) possibilità di istituire una CCIAA tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico;

e) possibilità di mantenere le CCIAA nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014, nonché le CCIAA nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico;

f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 CCIAA;

Il comma 2 include nella proposta di cui al comma 1 anche:

- a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole CCIAA, nonché delle Unioni regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova CCIAA e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, nel rispetto comunque dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011;
- b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento, in particolare per le camere accorpate, di tutte le aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.

Il comma 3 include poi nella proposta di cui al comma 1, infine, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle CCIAA:

- a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge n. 580 del 1993;
- b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa,
- c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle CCIAA, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle CCIAA.

Il comma 4 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali ed all'istituzione delle nuove CCIAA ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui al presente comma è adottato anche in assenza della proposta di cui al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine ivi previsto, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2 e 3.

Il comma 5 dispone l'applicazione agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge n. 580 del 1993.

Il comma 6 prevede che le CCIAA, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e

dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018.

Il comma 7 stabilisce che entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica effettua, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Dipartimento della funzione pubblica un numero di posti, con priorità per quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e nel rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che non procedono alla suddetta comunicazione è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale e procede alla conseguente assegnazione del personale nell'ambito dei posti disponibili e con priorità per le esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia. È fatta salva la possibilità dell'applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente comma. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.

Il comma 8 dispone che alla data del 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di cui al comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito delle procedure di mobilità di cui al comma 7, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (collocamento del personale in disponibilità, con conseguente erogazione di un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi).

Il comma 9 vieta alle CCIAA, fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

**La RT** rappresenta che con il presente articolo sono state introdotte nuove disposizioni transitorie che costituiscono la parte centrale e probabilmente più rilevante dell'attuazione della delega in quanto disciplinano il processo di accorpamento che dovrà portare, in primo luogo, le CCIAA dalle attuali 105 al numero di 60 previsto dalla norma di delega, e dovrà consentire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, delle aziende speciali e delle unioni regionali, nonché la riduzione del personale. Il dispositivo del presente articolo viene poi sostanzialmente ribadito dalla RT, che poi puntualizza che i criteri e le deroghe previsti nella legge di delega sono stati meglio specificati e interpretati al fine di consentire il raggiungimento della riduzione del numero delle Camere entro la soglia di sessanta CCIAA normativamente prevista dai medesimi criteri di delega come criterio ed obiettivo di carattere generale unitamente al vincolo, parimenti inderogabile, del mantenimento di un sufficiente equilibrio economico finanziario.

Agli accorpamenti si applicano le disposizioni relative al commissario *ad acta*, alla neutralità fiscale, alla sospensione delle procedure di rinnovo e alla proroga della scadenza degli organi previsti dalle disposizioni a regime contestualmente introdotte dall'articolo 1 del presente decreto legislativo ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993.

Gli effetti di riduzione di spesa sono riferibili innanzitutto alla riduzione del numero delle sedi, delle aziende speciali e delle unioni regionali, per la riduzione degli organi e dei loro componenti (in particolare per la riduzione dei collegi dei revisori che sono gli unici organi che, per la professionalità della funzione, mantengono il compenso anche nel nuovo assetto), per la riduzione del numero dei segretari generali, e, nel tempo, per le riduzioni di spese di personale e altre spese di funzionamento.

**Al riguardo**, non vi sono rilievi da osservare circa il carattere finanziariamente virtuoso del complesso delle disposizioni recate dal presente articolo, finalizzate di fatto ad alleviare gli oneri posti a carico delle imprese per il finanziamento delle CCIAA. Per ulteriori considerazioni si rinvia all'articolo 6.

Va comunque osservato che il comma 7, nell'applicare al personale delle CCIAA trasferito il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione, potrebbe essere suscettibile di determinare, in relazione a tali soggetti, un incremento della spesa per il personale, qualora il livello retributivo della qualifica corrispondente nella nuova amministrazione sia superiore a quello previsto dal CCNL delle CCIAA.

#### **Articolo 4** ***(Disposizioni finali e transitorie)***

Il comma 1, al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, stabilisce che le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge n. 580 del 1993, come modificato dal presente decreto, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014.

**La RT** riconduce la *ratio* del presente comma al contemperamento dell'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali, chiaramente affermata dai criteri di delega, con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale che, nelle more del riordino del sistema, erano stati puntualmente previsti dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, di cui i criteri di delega affermano pure la necessità di tener conto,

A tal fine la riduzione del diritto annuale del 50% prevista a decorrere dal 2017, è espressamente confermata in termini medi ponderati quale soglia minima di riduzione,

mentre la compatibilità con i predetti obiettivi di sostenibilità e le eventuali ulteriori riduzioni oltre la conferma della riduzione del 50% per gli anni successivi, e che resta comunque obiettivo fermo e fondamentale, sono affidate al mancato adeguamento all'inflazione di tale limite ed alla progressiva ed effettiva realizzazione dei risparmi di spesa derivanti dall'insieme delle misure di razionalizzazione ed efficientamento previste, che potranno a regime consentire l'eventuale ulteriore riduzione degli oneri per le imprese in termini compatibili con il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del sistema e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel breve e medio periodo.

**Al riguardo**, rinviando all'articolo 6 le considerazioni di carattere più generale, si osserva che l'asserzione recata dalla RT circa il ruolo che ricoprirà il mancato adeguamento all'inflazione del diritto annuale al fine di ridurre tale diritto in misura ulteriore rispetto alla percentuale del 50% prevista per il 2017, non trova riscontro nel tenore letterale dell'articolo in esame.

Il comma 2 vieta, ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente.

**La RT** afferma che, ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali ed aziende speciali soppresse che risulti eccedente all'esito del processo di riorganizzazione, tale personale può essere trasferito ad eventuali residue unioni regionali, ad aziende speciali. È in ogni caso vietata l'assunzione di nuovo personale a qualunque titolo fino al 31 dicembre 2020.

**Al riguardo**, non vi sono rilievi da formulare per i profili di competenza.

Il comma 3 prevede l'applicazione alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto dei termini e dei principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 23 del 2010.

**La RT** sottolinea il carattere meramente ordinamentale del comma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 4 dispone l'applicazione, alle nuove CCIAA istituite a seguito di accorpamento, delle disposizioni sul numero dei componenti di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993, come modificato dal presente decreto, fin dal primo rinnovo successivo alla costituzione della

medesima nuova CCIAA. Le CCIAA costituite a seguito di accorpamento anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono prevedere nei propri statuti norme transitorie utili a consentire, anche anteriormente al primo rinnovo successivo dei loro Consigli, l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte in attuazione del presente decreto al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.

**La RT**, dopo aver illustrato la norma, afferma che gli effetti di risparmio rinviati nel tempo sono minimi, considerato che l'incarico di consigliere è comunque gratuito e che la gran parte della riduzione complessiva del numero dei consiglieri è connessa invece agli accorpamenti ed alla connessa riduzione del numero dei consigli.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 5, ferma restando l'applicazione del decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, stabilisce che gli atti di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle CCIAA siano trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della legge n. 580 del 1993. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero può adottare i suddetti provvedimenti in via sostitutiva.

**La RT** si limita ad illustrare la disposizione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 6 dispone che tutti gli enti che, in base alle vigenti leggi, sono titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa, hanno l'obbligo di comunicarne in via telematica le determinazioni conclusive alla CCIAA nella cui circoscrizione l'impresa ha sede, ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni interessate, sono individuati, secondo principi di gradualità e sostenibilità, entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto, i termini e le modalità operative di attuazione dell'obbligo di cui al presente comma, e le modalità ed i limiti con cui le relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati.

**La RT** afferma che il presente comma contiene solo modifiche ordinamentali prive di effetti di spesa e finanziari.

**Al riguardo**, si osserva che in realtà la disposizione pone a carico anche di enti pubblici obblighi di comunicazione alle CCIAA, sulla cui sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, anche in relazione alla potenzialmente ampia



varietà di enti e procedimenti coinvolti, sembra ragionevole sollevare delle perplessità, perlomeno in un'ottica di prudenzialità. La questione merita un chiarimento.

Si rileva inoltre l'impatto potenzialmente oneroso anche sulle CCIAA per l'archiviazione di tale mole di informazioni. Si rinvia alle modifiche agli articoli 2 e 18 previste dall'articolo 1.

### **Articolo 5 (Abrogazioni)**

L'articolo 5 reca una serie di abrogazioni espresse di alcune disposizioni legislative e regolamentari.

A seguito della riforma, infatti, si è ritenuto di procedere ad un aggiornamento della normativa in modo da eliminare alcuni compiti precedentemente attribuiti alle CCIAA che risultavano non più in linea con la riforma o che venivano svolti in tutto in parte da altre pubbliche amministrazioni.

**La RT** afferma che si tratta di modifiche meramente ordinamentali, prive di effetti di spesa e finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 6 (Clausola di invarianza finanziaria)**

L'articolo impone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che l'equilibrio economico finanziario del sistema e quindi una sostanziale invarianza di spesa sono garantiti dalla progressiva ed effettiva realizzazione dei risparmi di spesa derivanti dall'insieme delle misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal decreto in esame, quindi razionalizzazione delle sedi, razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali e delle unioni regionali con conseguente riduzione e redistribuzione del personale che andranno a compensare, a regime, la riduzione e razionalizzazione delle fonti di finanziamento e consentiranno una ulteriore eventuale riduzione degli oneri per le imprese.

Più in generale si stima come risparmio derivante dall'applicazione del presente decreto legislativo la riduzione del numero delle CCIAA e degli organismi ad esse collegate (Aziende speciali e Unioni regionali), gli effetti della ridefinizione delle funzioni assegnate alle CCIAA e della razionalizzazione delle partecipazioni societarie; per effetto delle predette riorganizzazioni di compiti e strutture, è possibile prevedere un contenimento generale di costi che produrrà i suoi effetti sulla

valutazione del fabbisogno complessivo del sistema camerale e quindi sull'onere che grava sulle imprese a titolo di diritto annuale.

Si ritiene necessario evidenziare che gli importi del diritto annuale non hanno visto variazioni da alcuni anni in relazione agli importi fissati (che variano fra 88 euro e 200 euro per le imprese individuali e per le società con fatturato inferiore a centomila euro), mentre appare in calo il gettito complessivo - pari a circa 822 milioni nel 2014 (dato risultante dai conti economici delle CCIAA al 31 dicembre 2014 al netto del fondo svalutazione crediti).

Il decreto legislativo in questione consente, altresì, di computare nel complesso dei risparmi di spesa le eventuali misure di razionalizzazione degli assets patrimoniali. La previsione di tale entrata sarà, ovviamente conseguenza del piano di razionalizzazione che verrà presentato da Unioncamere e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

Le tipologie di spese da considerare, nel medio-lungo periodo, ai fini della stima dei possibili risparmi derivante dall'applicazione del presente decreto legislativo sono quelle per gli organi istituzionali, le spese di funzionamento, le spese per gli emolumenti dei segretari generali e più in generale le spese per il personale.

La spesa per il personale è destinata a ridursi sia per i processi di mobilità che verranno attuati a seguito della riorganizzazione che per il blocco del *turnover* vigente. Il personale camerale al 31.12.2015 è pari a 7.062 unità, cui si aggiungono 168 unità a tempo determinato. Per i risparmi derivanti dalla mobilità che verrà attuata tra amministrazioni sarà necessario, dopo la predisposizione del relativo piano di razionalizzazione, definire il numero complessivo del personale che risulterà eccedentario.

In merito alle altre tipologie di spese sopra citate occorre rappresentare che dall'analisi dei bilanci risultanti al 31 dicembre 2014 sono stati tratti i seguenti dati:

- a) spese per organi istituzionali: euro 17.659.010 (circa 17,6 milioni);
- b) spese di funzionamento: euro 147.088.160 (circa 147 milioni);
- c) spese per segretari generali: euro 13.500.000 (13,5 milioni).

In merito alle spese per organi istituzionali la stima del risparmio deve tener conto della prevista gratuità degli incarichi negli organi delle camere, ad eccezione degli incarichi nei collegi dei revisori e della necessità di mantenere costi per rimborsi spese per tutti gli organi, i compensi all'OIV (organismo indipendente di valutazione) e alle commissioni camerali. Si potrebbe, pertanto, stimare un risparmio di quasi l'ottanta cento della somma delle lettera *a*), pari pertanto a circa 12 mln di euro.

Le spese connesse ai segretari generali potranno subire una riduzione che dovrà essere stimata tenendo conto che circa 70 di essi, attualmente in carica, sono comunque dirigenti di ruolo delle CCIAA e che, ove non confermati nella funzione apicale, determinerebbero il mutamento della relativa indennità di posizione. Il risparmio stimato calcolato, tenendo conto del costo medio per CCIAA, risulterebbe pari a circa 5 milioni di euro.

Le spese di funzionamento saranno meglio definite all'esito del piano di razionalizzazione.

**Al riguardo**, va preliminarmente riconosciuto il carattere prudenziale delle valutazioni effettuate dalla RT in ordine ai risparmi attesi dalle riduzioni e razionalizzazioni di personale e dal complesso delle misure incidenti sull'ammontare delle risorse destinate al funzionamento delle CCIAA, che in effetti non vengono quantificati, pur essendo certi e verosimilmente anche significativi. Ritenendo ispirati a criteri di ragionevolezza anche i risparmi ascrivibili alle misure introdotte in materia di segretari generali e di organi camerati, riconducibili in sostanza alla gratuità degli incarichi di carattere istituzionale e alla riduzione del numero delle CCIAA (pari a 17 mln complessivi), si osserva che l'assenza di stime riconducibili agli interventi sul personale e sul funzionamento delle CCIAA, evidentemente generatori della gran parte dei risparmi destinati a compensare la riduzione del gettito riveniente dal diritto annuale, rende impossibile una valutazione sull'equivalenza finanziaria tra le minori entrate derivanti dalla dimezzamento del diritto annuale e le minori spese.

Si ricorda infatti che a regime (a decorrere dal 2017) il dato di bilancio relativo al gettito complessivo del diritto annuale (pari a 822 mln di euro nel 2014) implica che la riduzione delle entrate per le CCIAA dovrebbe annualmente superare i 400 mln di euro (confermando, per inciso, la stima contenuta nella RT relativa all'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014).

Sul punto, la RT all'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014 affermava che la riduzione del diritto annuale non comporterebbe effetti negativi sulla finanza pubblica (si ricorda che le CCIAA rientrano nel conto economico consolidato delle PP.AA.) solo in quanto essa potrebbe essere compensata con le riduzioni delle spese dirette alle iniziative e agli interventi da realizzare a valere sulle predette risorse.

Tuttavia, come evidenziato *illo tempore*<sup>1</sup>, si sottolinea che le indicazioni fornite dalla RT in merito alla possibilità per le CCIAA di compensare le minori entrate riducendo le spese per le iniziative e gli interventi posti in essere da detti enti, anche considerando che il richiamo ai costi *standard* per la determinazione delle tariffe e degli altri diritti spettanti alle CCIAA sembra ispirato a criteri di contenimento degli oneri per le imprese con ulteriori riflessi sui bilanci degli enti camerati, non sono corredate di stime perlomeno di massima in ordine ai risparmi conseguibili. Tutto ciò senza considerare che in realtà il presente schema di decreto omette di far menzione di tale tipologia di risparmio.

Successivamente con apposita Nota<sup>2</sup> il Governo aveva fatto presente che le ulteriori entrate delle CCIAA ammontavano a circa 470 mln di euro, mentre il complesso degli oneri inderogabili per il personale erano pari a circa 400 mln di euro.

---

<sup>1</sup> Cfr. Senato della Repubblica, Servizio del bilancio, [Nota di lettura n. 57 del 2014](#), pagine 102-103.

<sup>2</sup> Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, Nota del 16 luglio 2014, protocollo n. 59514.

D'altra parte, la stessa RT in esame fornisce il dato relativo alle spese di funzionamento, pari a circa 147 mln.

Considerando la marginalità dei risparmi correlati ad organi istituzionali e segretari generali (come detto, 17 mln. complessivi), non sono forniti adeguati elementi sui risparmi derivanti dagli oneri di personale e di funzionamento tali da dimostrare l'equivalenza finanziaria dell'impatto negativo sul bilancio delle CCIAA derivante dal dimezzamento dal 2017 dell'importo (e quindi sostanzialmente del gettito) del diritto annuale.

Sul punto, si tenga poi presente che la vigente normativa contabile (comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009) prevede che "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".

Appare infine discutibile l'asserzione della RT secondo la quale il decreto legislativo in questione consente di computare nel complesso dei risparmi di spesa le eventuali misure di razionalizzazione degli *asset* patrimoniali, atteso che trattandosi di entrate con carattere straordinario non potrebbero essere computate per la copertura delle riduzioni del diritto annuale, che ovviamente determinano oneri a carattere permanente.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2016 [Nota di lettura n. 141](#)  
A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 55/1](#)  
A.C. 3926-A/R: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"
- " [Elementi di documentazione n. 55/2](#)  
A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"
- " [Nota di lettura n. 142](#)  
A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Approvato dalla Camera dei deputati)"
- Ago 2016 [Nota di lettura n. 143](#)  
A.S. 2500: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 144](#)  
Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (**Atto del Governo n. 313**)
- Set 2016 [Nota di lettura n. 145](#)  
Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (**Atto del Governo n. 321**)
- " [Elementi di documentazione n. 57](#)  
Vigilanza prudenziale degli enti creditizi (**Atto del Governo 325**)
- " [Elementi di documentazione n. 58](#)  
Informazioni chiave per prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (**Atto del Governo n. 326**)
- " [Elementi di documentazione n. 59](#)  
A.S. 2522: "Disposizioni per l'assessamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 60](#)  
A.S. 2521: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati)"
- " [Nota di lettura n. 146](#)  
A.S. 2404: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010" (Approvato dalla Camera dei deputati)